



# CORSO DI DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

a.a. 2006-2007

Lezione 1  
Informazione e Comunicazione

Rosario Imperiali



# Sommario

## Lezione 1 – Informazione e Comunicazione

- **Premesse sul corso**
- **Informazione e comunicazione: definizioni semantiche**
- **Rispettive libertà costituzionali**
- **La cronaca**
- **L'opinione**
- **La satira**



## Premesse sul corso

Obiettivi, metodo, libri di testo.

IMPERIALI 2007

# OBIETTIVI

- Acquisire
  - Dimestichezza con i pilastri delle materie che ne sono oggetto
  - Dimestichezza con le politiche comunitarie da cui discendono
  - Strumenti interpretativi e di indagine
  - Metodo di lavoro e di ragionamento
- Evidenziare
  - La “ratio” di ciascuna norma
  - Correlazioni tra diverse normative e discipline
  - Profili di specificità

# METODO FORMATIVO

- CONIUGARE DIDATTICA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
  - Impresa
    - Sensibilità a “mission”, obiettivi, processi aziendali, procedure, organizzazioni funzionali, budget
  - Consulenza aziendale
    - Sensibilità al servizio al cliente
  - Professione
    - Sensibilità a competenza, correttezza, rigore
  - TEORIA GIURIDICA E MONDO ESTERNO
    - Casi pratici

# METODO FORMATIVO

- LABORATORIO
  - Esposizioni
    - Del docente e dei discenti
  - Esercitazioni interattive
    - Di gruppo ed individuali
  - Metodo collaborativo
- FREQUENTARE E' CONSIGLIATO
  - I materiali didattici saranno messi a disposizione durante il corso



## LIBRI DI TESTO

- Consultare il programma del corso
- I testi sono tutti presenti presso la biblioteca dell'Ateneo
- Studiare solo le parti indicate



# Informazione e Comunicazione

Definizioni semantiche: **l'informazione.**

IMPERIALI 2007



## TEMI


- DIRITTO DELLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
  - Relativa novità nell'ordinamento degli studi universitari
  - A fronte della storia pluri-decennale di alcuni suoi settori



Relativa “novità” della materia nell’ordinamento degli studi di giurisprudenza, a fronte della storia spesso pluri-decennale di alcuni suoi settori (es. il diritto d’autore).

Un insieme di materie con forte identità, diverse fra loro su aspetti importanti, ma accomunate dal rendere effettive le libertà costituzionali.

# Informazione: cos'è?



# Informazione: Cos'è?

LIBERTA' DI  
PENSIERO

AZIONE = Dare forma

dell'informare intesa come il dar forma a qualche cosa (*radice latina*)

LIBERTA' DI  
INFORMAZIONE

ATTO = Flusso trasmissivo

dell'informare o dell'informarsi nel senso di dare, chiedere o ricevere notizie



MESSAGGIO



BENE

Il termine *informazione* ha una doppia valenza semantica:

- In primo luogo, significa formare il messaggio, dargli forma espressiva (cioè realizzare il contenuto della libertà di pensiero);
- Da un altro lato, esso implica l'atto di informare (ossia divulgare dati), al quale si collega l'effetto di essere informati (libertà di informazione).



## “INFORMAZIONE” NELL’USO CORRENTE



II. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE – DEFINIZIONI SEMANTICHE

IMPERIALI 2007

Anche nell’uso comune il termine informazione assume diverse valenze:

- **ufficio informazioni:** si intende quell’ufficio a cui il pubblico può accedere per avere notizie su cose di suo interesse;
- **servizio d’informazioni:** l’ufficio che provvede al reperimento di notizie su fatti situazioni o modi di essere
- **servizi informazioni:** sono organismi che svolgono compiti di informazione e di sicurezza sul piano militare e di controspionaggio;
- **informazione di garanzia:** è l’atto con il quale il P.M. dà avviso agli interessati (indagati e persone offese dal reato) dell’esistenza di un procedimento penale, in modo da consentire loro l’esercizio del diritto di difesa;
- **agenzia di informazioni:**, quell’agenzia che fornisce a pagamento notizie ai giornali, ai servizi radio ecc. mentre, in campo commerciale, è l’impresa che svolge attività per fornire, dietro compenso, notizie di carattere morale, economico, patrimoniale su persone o imprese.




# Informazione e Comunicazione


Definizioni semantiche: la **comunicazione**.

IMPERIALI 2007

# Comunicazione: Cos'è?




CASO 1: Relazione tra mittente e destinatario certo



Libertà di comunicazione = Segretezza del messaggio

Il momento comunicativo oggetto della corrispondente libertà, in origine, assumeva valenze diverse in dipendenza delle caratteristiche tecniche del mezzo trasmissivo. Nell'ambito di quei canali che consentivano una corrispondenza 1 a 1, vale a dire tra un mittente e un destinatario determinato (come la posta o il telefono), la libertà di comunicazione si esprimeva attraverso la tutela della segretezza del contenuto del messaggio.

# Comunicazione: Cos'è?



CASO 2: Relazione tra mittente e destinatari indeterminati



Libertà di comunicazione = Diffusività del messaggio

Diversamente, nell'uso di canali diffusivi (*mass media*), che creano una relazione tra mittente e destinatari non individuabili, la libertà di comunicazione poggia sulla libertà di diffondere il messaggio senza restrizioni.



## **Libertà costituzionali**

Libertà di informazione e Libertà di comunicazione.

IMPERIALI 2007






# LIBERTA' DI INFORMAZIONE

Art. 21 Costituzione

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di divulgazione



III. LIBERTA' COSTITUZIONALI

IMPERIALI 2007

La **libertà di informazione** è un diritto di libertà in senso stretto ed ha valenza *negativa* : non tollera ingerenze esterne che limitino od impediscano il godimento della libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.



Lo spazio di libertà copre ovviamente anche la pretesa di non manifestare il proprio pensiero e, quindi, di non comunicare una certa informazione: nessuno può essere costretto a fornire informazioni che non voglia comunicare, salvo casi eccezionali previsti dalla legge (v. art. 600.3 cpp per il giornalista).

# LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE

Art. 15 Cost.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

a prescindere dal mezzo impiegato (art. 616.4 c.p.)



Riserva di giurisdizione (no polizia)

Riserva di legge (per le interferenze autorizzate dall'A.G.)



L'articolo 15 della Costituzione tutela l'inviolabilità della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, qualunque sia il canale utilizzato (posta ordinaria, telefonia, internet): anche la violazione della corrispondenza telematica è punita con sanzione penale (616.4 del codice penale).

La libertà di comunicazione non può essere limitata da autorità pubbliche diverse da quella giudiziaria. Quest'ultima potrà farlo solo in base ad un provvedimento motivato e nel quadro dei presupposti e delle garanzie stabilite dalla legge.



## ARTT. 15 E 21 COSTITUZIONE DIFFERENZE



### INFORMAZIONE

Art. 21

pluralità indistinta di destinatari



• diffusività del mezzo  
(Tv, radio, stampa)



### COMUNICAZIONE

Art. 15

destinatari predeterminati



• segretezza del mezzo  
(posta, telefono)

CORRISPONDENZA TRA MEZZO TECNICO, LIBERTA' E TUTELA

III. LIBERTA' COSTITUZIONALI

IMPERIALI 2007

La **distinzione** tra i diritti di libertà garantiti dagli **artt. 15 e 21 Cost.** (si incentra sulla diversa natura delle comunicazioni che intendono tutelare: l'art.15 tutela la segretezza della comunicazione diretta (fra destinatari predeterminati), mentre l'art.21 tutela la libertà di diffusione della comunicazione verso destinatari indeterminati) nell'essere la comunicazione diretta, nel primo caso, a destinatari predeterminati e tendente alla segretezza, nel secondo, rivolta invece ad una pluralità indeterminata di soggetti.


Tuttavia tale dicotomia poggia su una distinzione ormai superata: quella tra segretezza o diffusività dei mezzi e reti di comunicazione in base alle sue caratteristiche tecniche: perciò all'utilizzo di reti di comunicazione "chiuse" (telefono, posta ordinaria) corrispondeva la tutela dell'art.15; all'utilizzo di mezzi di comunicazione "aperti" (Tv, radio, giornali) corrispondeva la tutela dell'art. 21.

## ARTT. 15 E 21 COSTITUZIONE: LETTURA SISTEMATICA

### CONVERGENZA TECNOLOGICA



- Unico mezzo consente svariati servizi comunicativi e informativi (*wap, video on demand*)
- Segretezza + diffusività del messaggio
- Lo stesso tipo di comunicazione presenta i connotati di entrambe le libertà



### COMMISTIONE DI TECNOLOGIE

Il fenomeno della **convergenza tecnologica** ha messo in crisi la dicotomia degli artt. 15 e 21 Cost. perché attualmente lo stesso mezzo può essere destinato tanto alla comunicazione interpersonale (art. 15) che alla diffusione del pensiero a destinatari indeterminati (art.21).

Oggi possiamo vedere la televisione tramite web, o viceversa, accedere a internet attraverso l'apparecchio televisivo, seguire un incontro di calcio sul display del telefonino, parlare attraverso il computer: di conseguenza lo stesso tipo di comunicazione può presentare i connotati di entrambi i diritti (segretezza/diffusività del messaggio).

Oggi è necessario operare una lettura sistematica delle due libertà riconosciute dagli artt. 15 e 21 Cost., quali diverse modalità di esplicazione di un'unica libertà: la «**libertà di informazione e comunicazione**».



## INFORMAZIONE

## COMUNICAZIONE

Art. 10

Conv. europea per la salvaguardia  
dei diritti dell'Uomo

Art. 8



Art. 11

Carta dei diritti fondamentali  
dell'Unione Europea

Art. 7



Art. II 71

Costituzione Europea

Art. II 67



Libertà di  
diffondere dati

Segretezza della  
comunicazione  
interpersonale

III. LIBERTA' COSTITUZIONALI

IMPERIALI 2007

Le norme internazionali e comunitarie tutelano la libertà di comunicazione sotto due diverse prospettive:

- la prima riguarda la comunicazione ad una pluralità indeterminata di destinatari ed ha come principio-guida la libertà di diffondere e ricevere dati, intesa come "figlia" della libertà di espressione;
- la seconda è quella della comunicazione interpersonale diretta a destinatari predeterminati che ha come principio-guida la segretezza.

Tutti gli Stati membri UE hanno aderito alla **Convenzione europea sui diritti dell'Uomo** predisposta dal Consiglio d'Europa nel 1950.

Il **Consiglio d'Europa** è un organismo politico europeo (non comunitario) fondato nel 1949, con sede a Strasburgo, e che annovera allo stato (2005) 48 Paesi aderenti. La Convenzione (ECHR) ha forza giuridica ed il rispetto dei suoi principi è controllato dalla Corte Europea dei diritti umani, competente a dirimere controversie azionate da individui o tra Stati.


Le libertà di informazione e di comunicazione sono ribadite anche nella Dichiarazione solenne della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata a Nizza (nota come Carta di Nizza) il 18 dicembre 2000 (GUCE 2000/C 364/01 del 18 dicembre 2000).

La **Carta di Nizza** costituisce la naturale conclusione dei precedenti interventi delle istituzioni comunitarie in tema di diritti fondamentali. Diversamente dalla omologa Convenzione del Consiglio d'Europa (ECHR), essa si rivolge alle sole istituzioni comunitarie ed agli Stati membri della Unione. Le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione (art. 51) oltre che alle istituzioni ed agli organi dell'Unione.

La Carta non prevede nuovi diritti ma riunisce quelli già consolidatisi tramite diverse fonti come la Convenzione europea (ECHR), alcune convenzioni internazionali stipulate dal Consiglio d'Europa e dalle Nazioni Unite nonché dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Le fonti delle norme sulla libertà di informazione e di comunicazione nella Carta di Nizza sono i corrispondenti principi sanciti rispettivamente agli articoli 10 e 8 della Convenzione europea (ECHR). Nonostante questa fonte ispirativa, la Carta ha propria autonomia giuridica, per cui l'interpretazione giurisprudenziale dei principi della Carta ha una propria dinamica indipendente.

Durante il vertice di Bruxelles del 18 giugno 2004, i 25 Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, hanno approvato la **Costituzione per l'Europa**, successivamente firmata a Roma. La Costituzione europea dovrà essere ratificata da tutti i 25 Paesi membri dell'Unione: alcuni Stati lo faranno per via parlamentare, altri con referendum popolari. Nella Carta costituzionale comunitaria sono confluiti sia i precedenti trattati istitutivi della Unione (Roma e Maastricht) sia la Carta di Nizza la quale, in questo modo, assurge a natura di trattato internazionale.

## Diritto ad essere informati




### Obbligo di informazione giuridica:

Illuminismo → rivendicazione del principio di conoscenza della legge come requisito della sua applicazione.

Informazione giuridica come strumento di comunicazione tra gli organi che “producono” le leggi e la comunità che è chiamata al rispetto delle stesse.

I cittadini **devono** essere messi in condizione di conoscere le leggi del proprio paese → obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale → Presuppone la conoscenza da parte dei cittadini (*ignorantia legis non excusat*).



#### Diritto ad essere informati:

Simmetricamente alla "libertà" di espressione, "il diritto" a essere informati si configura come legittima pretesa di un soggetto a ricevere informazioni.

La finalità del diritto ad essere informati mira a tutelare sia interessi privati che interessi pubblici (es. rispetto del diritto alla salute pubblica).

Escludendo dalle ns considerazioni i casi in cui l'attività informativa costituisce la prestazione principale nell'ambito di rapporti contrattuali, citiamo solo alcuni casi in cui la legittima pretesa di un soggetto a ricevere informazioni si concreta nell'obbligo di un altro soggetto a fornirle:

#### Codice Privacy

Art. 7

*"l'interessato ha il diritto di **ottenere...**"*

Art. 13

*"l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali **sono previamente***

***informati...**"*

In questo caso addirittura il diritto dell'interessato ad essere informato si pone come una barriera, un passaggio obbligato per chi (titolare del trattamento) voglia utilizzare i suoi dati.

#### Codice del consumo

TITOLO II Informazioni ai consumatori

CAPO I Disposizioni Generali

Articolo 5 Obblighi generali

1. ....

2. ....

3. **Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.**



## Informazione e Cronaca


Elementi definatori e caratteristiche.

IMPERIALI 2007



# CRONACA

Descrizione di fatti secondo la loro scansione cronologica



## Diritto di cronaca:

Definizione di cronaca: descrizione di fatti secondo la loro scansione cronologica senza l'aggiunta di alcun commento.

Secondo una regola basilare, ma di difficile applicazione pratica, la cronaca dovrebbe rispondere ai seguenti interrogativi: chi? dove? quando? perchè?



## CRONACA Limiti (Cass. 5259/84)



### IV. INFORMAZIONE E CRONACA

IMPERIALI 2007

Limiti al diritto di cronaca:

- Cass. 5259/1984 anche nota come il *Decalogo del Giornalista*, in base alla quale "l'esercizio della libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti consegue il suo valore scriminante se concorrono: 1) l'utilità sociale

personali.  
- Ulteriori limiti sorgono dalla necessità di bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela dei dati

- La Carta di Treviso garantisce l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, e vieta la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione, etc.

Riferimenti normativi:

Art. 21. Cost

*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.*

*La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.*

*Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.*

*In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.*

*La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.*

*Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.*

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - Ordinamento della professione di giornalista

art. 2 Diritti e doveri

*E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.*

*Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.*

*Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.*

Codice penale

Art. 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

*L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.*



# Informazione e Opinione

Elementi definatori e caratteristiche

IMPERIALI 2007

# INFORMAZIONI E OPINIONI






# Informazione e Satira

Elementi definatori e caratteristiche

IMPERIALI 2007

# SATIRA



## Diritto di Satira:

Si pone a metà strada tra diritto di cronaca e diritto di critica, in sostanza fatti (cronaca) conditi da opinioni personali (critica), sono rappresentati in maniera dissacrante. Il diritto di satira si concreta in **espressione artistica** tutelata dal combinato artt. 21,9,33 Cost.



# SATIRA

Vi sono limiti alla satira?

Limite interno

Dimensione pubblica del personaggio

- Intento dissacratorio
- Assenza di finalità meramente offensiva



Limite esterno



VI. INFORMAZIONE E SATIRA

IMPERIALI 2007

Nella rappresentazione satirica “cede” necessariamente il limite della continenza formale, proprio del diritto di cronaca.

I reali limiti al diritto di satira sono posti da:

## **Dimensione del personaggio (limite interno)**

Il personaggio famoso, oggetto di satira, nel momento in cui sceglie o accetta la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, rinuncia a quei profili del diritto alla identità personale strettamente correlati alla sua dimensione pubblica;

## **Contenuto artistico (limite esterno)**

La finalità dissacratoria della satira rende difficile individuare parametri oggettivi di adeguatezza, occorre piuttosto valutare lo specifico contenuto artistico, inteso come: a) animus iocandi; b) assenza di finalità meramente offensiva.

## Bibliografia

- Zaccaria, *Il Diritto dell'informazione e della comunicazione*, CEDAM, 2005, cap. 1 e 2;
- Zeno Zencovich, *La libertà d'espressione*, il Mulino, 2004, cap. 1 e 9;
- Costanzo, *L'informazione*, LATERZA 2004, voci "Diritto di cronaca", "Giornalismo", "Diritto di rettifica";
- Geslao, *Il diritto di satira*, in *Informazione, potere, libertà*, a cura di Aini, GAPPICHELLI 2005, p.235 e ss.